

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4213

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI ORIO, LOMBARDI SATRIANI,
MIGNONE, VELTRI, BERNASCONI, DANIELE GALDI,
VALLETTA e CAMERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1999

Istituzione della Autorità garante della corretta diffusione
dell’informazione scientifica

ONOREVOLI SENATORI. - La crescita esponenziale della qualità di informazione disponibile per i cittadini, resa ancora più consistente dall'avvento degli strumenti telematici, costituisce certamente uno dei tratti più caratteristici della nostra epoca ed un formidabile strumento di trasformazione della nostra società. In parallelo, anche l'attività di ricerca scientifica continua nel suo inarrestabile *trend* di crescita, dovuto in parte a caratteristiche intrinseche del percorso scientifico, aperto a ipotesi sempre nuove, e in parte all'incremento delle quote di finanziamento pubblico e privato ad essa destinato, con la conseguenza, anche in questo caso, della produzione di una sempre maggiore quantità di informazione.

Negli ultimi decenni, e in particolare negli ultimi anni, è apparso evidente che la collettività ha maturato un livello sempre maggiore di attenzione alle problematiche derivanti dal rapporto tra ricerca scientifica e società, particolarmente per quanto attiene al rapporto tra evidenze scientifiche, salute individuale e sanità pubblica, e all'impatto ecologico della tecnologia applicata. L'opinione pubblica si è spesso rilevata capace di influenzare in modo consistente gli indirizzi della ricerca stessa, con un meccanismo, per così dire, di *feedback*, che presenta caratteristiche di ambivalenza: se da un lato infatti il controllo pubblico tende di norma ad assicurare livelli uniformi di eticità e di correttezza, dall'altro tale controllo risulta pesantemente influenzato da fattori del tutto ascientifici, come ad esempio l'emotività indotta da informazioni incongrue o distorte, mediate da organi di informazione non specialistici.

Il nostro Paese, in particolare, ha sperimentato di recente gli effetti dirompenti della distorsione dell'informazione scientifi-

ca nella ricchezza delle sue articolazioni: basti pensare al cosiddetto «caso Di Bella» in cui l'influenza degli organi di stampa, alimentata peraltro dall'ingerenza indebita di alcuni magistrati, ha prodotto un'inaudita amplificazione di un fenomeno e di una prassi del tutto privi di quel minimo di fondamento scientifico e di plausibilità, che appare a tutti il requisito necessario per ogni affermazione nel campo della ricerca. Il danno di immagine e di sostanza prodotto è stato molto grande non solo per molti cittadini irretiti dalla disinformazione, ma anche per la credibilità scientifica del Paese e per gli assetti istituzionali della sanità pubblica.

In realtà, l'esempio presentato è forse il più clamoroso, ma probabilmente è ancor più rappresentativa la varia casistica che inerisce alla legge sui trapianti d'organo e al dibattito pubblico da essa generato: ad esempio, danni gravissimi sono stati inflitti alle istituzioni sanitarie (spesso in persona dei singoli operatori responsabili solo di aver fatto tutto il proprio dovere) e - fatto eticamente più grave - all'idea di solidarietà sottesa alla legge, da notizie giornalistiche che, ignorando le più elementari nozioni in materia di rianimazione, hanno accreditato l'opinione che gli espunti d'organo possano essere effettuati in soggetti genericamente «in coma cerebrale», laddove la reale pratica dei medesimi deve, può, e viene di fatto sempre effettuata nei casi accertati di «morte celebrale», che è nozione clinica assai diversa da quella di coma cerebrale.

La diffusione di tali notizie produce danni quasi irreparabili, che allontanano il nostro Paese dal consesso delle realtà di avanzata cultura sociale e scientifica,

e costituisce, sia detto senza enfasi, un vero e proprio avanzamento dell'arretratezza.

Il settore sanitario è forse il più sentito dalla pubblica opinione, ma non è certo l'unico in cui l'errata informazione scientifica produce effetti devastanti. Basti pensare, ad esempio, alle gravi ripercussioni socio-economiche prodotte dall'accreditamento, ad esempio, della notizia che uno specifico insediamento tecnologico possa produrre danni ambientali: un caso per tutti, la realizzazione di una specifica galleria di accesso al laboratorio del Gran Sasso, per la quale inutilmente si è invocata la messa di relazioni scientifiche sulla non dannosità e sulla opportunità della sua costruzione, a fronte dell'ostinato richiamo ad uno scientificamente inesistente «impatto ambientale».

Analoghe considerazioni possono valere per un altro clamoroso esempio di formazione di una pubblica opinione aprioristicamente ostile: è il caso dei presunti effetti di rischio per la salute umana delle radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza emesse dai telefoni cellulari o a bassa frequenza emesse dagli elettrodomestici e apparecchi di uso comune, che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non risultano dimostrate, in un contesto di ricerca scientifica nel quale è peraltro richiesto un *setting* epidemiologico di particolare complessità, spesso non riscontrabile nella gran parte degli studi pubblicati.

Il clima di «allarme sociale» prodotto da informazioni distorte è a nostro avviso un fattore involutivo della cultura, ma è certamente un forte elemento promozionale per la stampa. La non sempre adeguata valuta-

zione del rapporto tra i benefici per gli organi informativi e i costi prodotti nella società dalla diffusione di informazioni non verificate e «strillate» produce distorsioni gravi, tanto più che i meccanismi di controllo degli errori, cioè le rettifiche, assumono di regola una valenza e un rilievo pressoché nulli, se rapportati al peso della prima informazione.

Ben lungi anche dal solo ipotizzare qualunque forma di censura contro la libertà di stampa, indegna e improponibile, le riflessioni avanzate ci inducono a pensare che l'istituzione di un organismo di verifica della congruità scientifica dell'informazione e delle relative garanzie private e pubbliche possa rappresentare un utile correttivo alle più gravi distorsioni del sistema.

Il presente disegno di legge propone l'istituzione di una Autorità garante della corretta diffusione dell'informazione scientifica, che avrebbe non solo il compito di tutelare la dignità stessa dell'informazione prodotta dalla ricerca scientifica, ma di predisporre ogni necessario intervento a rettifica di notizie palesemente infondate e fonte di potenziale disagio individuale e collettivo, nonché di allarme sociale ingiustificato. Una *authority* realmente indipendente, composta da membri esperti di chiara fama svincolati da qualunque tipologia di interesse privato, un sicuro riferimento per le istituzioni, per i cittadini, e in definitiva per la stampa stessa, che andrebbe incontro a un salutare processo di autoverifica foriero di qualità e di avanzamento culturale e sociale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita l'Autorità garante della corretta diffusione dell'informazione scientifica, di seguito denominata «Autorità», finalizzata alla verifica della congruità dell'informativa resa all'opinione pubblica da organi di stampa in materia di risultanze della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

1. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra personalità di notoria indipendenza, provenienti dal settore della ricerca scientifica e tecnologica e dotate di alta e riconosciuta professionalità. All'Autorità è assegnato personale dipendente per l'organizzazione e il funzionamento delle specifiche attività.

Art. 3.

1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque ne abbia interesse, procede ad istruttorie per verificare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1. Può altresì procedere a indagini conoscitive specifiche in materia di rapporti tra istituzioni scientifiche e organi di informazione.

Art. 4.

1. Nel caso l'Autorità ravvisi l'esistenza di gravi infrazioni nelle materie di cui al comma 1, può disporre la rettifica a mezzo stampa di notizie palesemente distorte rispetto alle evidenze della letteratura scientifica, nonché eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.

Art. 5.

1. L'Autorità può esprimere al Parlamento un parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni, nei modi più congrui, in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

